

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 13/07/2023

FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2014 ed estinto anticipatamente nel 2019. Dopo rituale reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di commissione di perfezionamento e di provvigioni per l'intermediario del credito, per un ammontare complessivo di € 798,75 calcolato in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione del prestito e a € 321,00 a titolo di rimborso delle spese legali per la presentazione del ricorso. L'intermediario controdiede l'inammissibilità del ricorso a causa dell'esistenza di un precedente ricorso con medesimo oggetto e tra le stesse parti, dinanzi a questo Collegio, definito con decisione n. 129214/22 del 26/01/2022. E pertanto il resistente domanda che il ricorso sia dichiarato inammissibile e nel merito rigettato. In sede di repliche, il ricorrente precisa che il Collegio adito non si è mai pronunciato sul ricorso precedentemente depositato in data 08.07.2021, in quanto egli stesso vi ha rinunciato. E, infatti, il Collegio di Palermo, con decisione n. 129214/22 del 26/01/2022 ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, ma non ha statuito sull'accoglimento o il rigetto del medesimo ricorso, come sostenuto invece dall'intermediario. Il resistente controreplica nel merito che l'ABF ed il giudice ordinario hanno costantemente riconosciuto la conformità del modulo contrattuale oggetto della

presente controversia alla normativa vigente al momento della sottoscrizione. In particolare, le condizioni contrattuali sono chiare in riferimento agli oneri, alla restituzione degli stessi in caso di estinzione anticipata ed alla definizione di intermediario del credito. L'intermediario ha peraltro già rimborsato, in sede di conteggio estintivo, la quota non dovuta degli oneri *recurring*, per un ammontare pari a € 532,50 a titolo di ripetizione delle commissioni per la gestione del finanziamento a cura della procuratrice mandataria. Gli oneri *up front* non devono invece essere rimborsati, in quanto remunerano attività che si svolgono ed esauriscono nella fase preliminare di trattativa e formazione del contratto, trattandosi di commissioni e di provvigioni che, come per le imposte, sono già interamente maturate perché riferite all'attività di perfezionamento del finanziamento. In particolare, parte resistente specifica che le provvigioni a favore dell'intermediario del credito sono costi pagati a terzi che sono stati effettivamente corrisposti dalla resistente all'intermediario stesso e, pertanto, tali oneri non consistono in una forma di corrispettivo per la concessione del credito ma sono dovuti per le attività prodromiche alla concessione medesima. Infatti, tale voce di costo è stata ampiamente e diffusamente valutata dai Collegi territoriali come costo *up-front*.

DIRITTO

Il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2019, in corrispondenza della rata n. 49 e la relativa quietanza è riversata in atti. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art. 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato

un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato.

La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4).

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi.

Nel caso in esame, tanto la commissione di perfezionamento e quanto la provvigione per l'intermediario del credito sono costi di natura *up front*. Con particolare riguardo alla provvigione dell'intermediario del credito, l'orientamento consolidato dei Collegi attribuisce rilievo, ai fini della qualificazione del costo, non soltanto al regolamento contrattuale, ma anche all'allegato al SECCI consegnato al cliente nonché, *ad abundantiam*, all'accordo di distribuzione stipulato dalla banca con l'intermediario del credito. Pertanto, se nell'allegato al SECCI l'attività svolta dall'intermediario del credito viene delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento, si ritiene di qualificare le provvigioni in parola quale costo *up front*, indipendentemente dal soggetto concretamente intervenuto, poiché la clausola non può più reputarsi priva di descrizione. Così è in effetti nel caso in esame, tenuto conto che l'allegato al SECCI circoscrive l'attività dell'intermediario del credito alla sola fase di conclusione del contratto.

Si riepilogano, pertanto, di seguito le somme ripetibili calcolate in base ai criteri sopra menzionati in base alla natura di ciascuna voce di costo e tenendo conto di quanto già rimborsato.



rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	5,88%						
Denominazione oneri		% rapportata al TAN	37,90%						
Commissioni intermediario del credito				450,00 €	Up front	Curva degli interessi	170,55 €		170,55 €
Commissioni mandataria per il perfezionamento				900,00 €	Up front	Curva degli interessi	341,10 €		341,10 €
Commissioni mandataria per la gestione				900,00 €	Recurring	Pro rata temporis	532,50 €	532,50 €	0,00 €
Totale									511,65 €

Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 511,65, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo: importo non coincidente con quanto richiesto dal ricorrente poiché questi chiede il rimborso di tutte le commissioni sulla base del criterio *pro rata temporis*.

La domanda di rimborso delle spese legali era stata avanzata in sede di reclamo, ma ivi quantificate in euro 200,00, ma essa non può comunque essere accolta poiché la questione oggetto del ricorso è seriale e non è caratterizzata da particolare complessità.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 511,65, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI